



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Unione Comuni Alto Cilento
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra - Prignano C.to
Perdifumo - Rutino - Torchiara

c/o Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio —
Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno)
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com Tel/Fax 0974.827494

Prot. 113 del 25/03/2019

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO (ASILO NIDO) IN VIA DEL SS.SALVATORE DI TORCHIARA”–

CUP: I97D18000530008 – CIG: 784235219A

Numero Gara ANAC 7378596

0. PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 16 del 21/03/2019 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Torchiara (Stazione Appaltante) ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di **“Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico edificio pubblico (asilo nido) in via del SS.Salvatore di Torchiara”**.

Con Determina n. 16 del 25/03/2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Alto Cilento” (Reg. Gen. n. 25 del 25.03.2019) sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente Bando/Disciplinare.

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere cliccando sull'apposito link disponibile sulla pagina dell'Unione dei Comuni “Alto Cilento” sezione Centrale Unica di Committenza, LINK PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT - GARE TELEMATICHE:

<https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

NB. Per poter partecipare alla procedure di gara l'operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione “AREA RISERVATA - Registrati”. La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all'AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all'atto della PRIMA REGISTRAZIONE.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" c/o
Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 VI° livello Area Lavori Pubblici,
Porto e Demanio - 84043 Agropoli (SA);

Tel: 0974-827494 **Fax:** 0974-827494

Email: altocilento.cuc@gmail.com

PEC: altocilento.cuc@pec.it

Responsabile dell'affidamento: Ing. Agostino Antonio Sica

Profilo di committente: www.comune.torchiera.sa.it

Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Del Verme – Cod Fisc: DLV CRL 74S30 A091S – Tel: 0974
831102 - Fax: 0974 831921 – email: ufficiotecnico@comunetorchiera.it

CUP: I97D18000530008

CPV: 45454000-4

DUVRI:

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Oggetto

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per sola esecuzione dei seguenti lavori: ristrutturazione ed efficientamento energetico edificio pubblico (asilo nido) in via del SS.Salvatore di Torchiara.

2.2 Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Torchiara.

2.3 Documenti di gara

La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo (Tavole, Relazioni, Capitolato Speciale d'Appalto, Schema di Contratto e documentazione varia) il presente bando/ Disciplinare e tutti i documenti di gara, **è disponibile sulla PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE di cui alle premesse e sono altresì** reperibili sui siti:

<https://www.unionecomunialtocilento.sa.it/bandi/bandi-e-concorsi/?sb=3>

https://www.halleyweb.com/c065147/mc/mc_p_ricerca.php

La documentazione di gara è visionabile anche presso:

Comune di Torchiara – Ufficio Tecnico, Via Roma n.1, nei giorni da Martedì-Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

2.4 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente attraverso la piattaforma e-procurement all'indirizzo riportato alla precedente premessa**, almeno **8 (otto) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate solo in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del D.Lgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **5 (cinque) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.5 Comunicazioni

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del D.Lgs 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sia attraverso la piattaforma e-procurement sia trasmesse all'indirizzo PEC della stazione appaltante e dei concorrenti come indicato nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b e c del D.Lgs 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

3.1 Importo

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 240.001,03;

In lettere (Euro ducecentoquarantamilauno/03);

b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a misura: € 232.952,04

In lettere (Euro ducentotrentaduemilanovecentocinquantadue/04);

c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa): € 7.048,99

(Euro settemilaquarantotto/99)

3.2 Finanziamento dei lavori

I lavori sono finanziati interamente da: Decreto Dirigenziale n. 20 del 11/02/2019

3.3 Durata

La durata dei lavori è prevista in **180 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

3.4 Categoria e qualificazione

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

“OG 1 Edifici civili e industriali”, secondo la definizione data dall'allegato A) del DPR 207/10 e ss.mm.ii.

Classifica I;

Tabella 1 – Descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto	Categoria	Clas- sifica	Qualific- azione obbliga- toria (si/no)	Importo (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali	OG 1 Edifici civili e industriali	I	Si	€ 240.001,03	Prevalente	Si

3.5 Validazione

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale in data 09/06/2018.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art.45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422 del 25 giugno 1909, e del decreto legislativo n.1577 del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 8 agosto 1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n.5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33 del 9 aprile 2009;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente bando.

4.1 Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare i concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello All. 1).

4.2 Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

4.3 Requisiti di qualificazione di cui all'art.83 del Codice

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.83 D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art.84 D.Lgs. 50/2016 e 61 d.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

4.4 RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art.48 del D.Lgs. 50/2016:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) In caso di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento

dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

- 14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art.45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17) Salvo quanto previsto dall'art.110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
- 18) Salvo quanto previsto dall'art.110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 207/2010:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 ed i soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016, ed i soggetti di cui all'art.45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 del D.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

4.5 Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art.83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto¹.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art.89 del D.Lgs. 50/2016.

4.6 Subappalto

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

¹ Sulla forma del contratto di avvalimento, vd art. 88 DPR 207/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La ripartizione del punteggio, per massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): 85 punti massimi ;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE): 15 punti massimi;

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Fattori ponderali	
A	Interventi migliorativi progettuali	Pa	85
B	Ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base d'asta Ribasso percentuale unico sui tempi di realizzazione delle opere	Pb	15
	TOTALE		100

5.1 Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali con i relativi sub criteri e sub- pesi riportati nella seguente tabella:

TABELLA A – OFFERTA TECNICA				
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			SUB-PESI	PESO
A.	INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI			
A1.1	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di pregio tecnico e caratteristiche innovative (P.e. : soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali strutturali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di sostenibilità e compatibilità dei materiali di finitura, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di integrazione ed innovazione dell’impiantistica ,ecc.)			15
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.			
A1.2	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche funzionali e contenimento dei consumi energetici (P.e. : soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di confort interno e di polifunzionalità degli spazi, soluzioni atte all’efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici degli impianti , ecc)			20
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.			
A1.3	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche estetiche ed accessibilità (P.e. : soluzioni atte a migliorare le caratteristiche estetiche dei materiali, delle finiture e dei colori, soluzioni atte a migliorare la visitabilità, l’accesso e l’uscita dell’edificio, ecc.)			15
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.			

A1.4	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di sicurezza e salute, sociali ed ambientali (P.e. : soluzioni atte a migliorare le caratteristiche antincendio, di delimitazione e protezione degli spazi, soluzioni atte a migliorare e/o ampliare le forniture funzionali e/o tecnologiche in dotazione, soluzioni atte a migliorare le aree a verde e l'arredo urbano, ecc.)	20	85
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.		
A1.5	Servizi successivi di assistenza e manutenzione. (P.e. : soluzioni atte a migliorare le caratteristiche manutentive interne ed esterne dell'edificio con indicazione di tipologia, metodologia, periodicità, assistenza, costi e durata dei servizi offerti, ecc)	10	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.		
A1.6	Organizzazione del cantiere, modalità esecutive, qualifiche del personale, attestazioni e certificazioni aziendali, compensazioni ambientali. (P.e. : soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, servizio di smontaggio e montaggio interventi da salvaguardare, qualifiche/ attestazioni/certificazioni, ecc)	5	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.		
TOTALE		85	
B.	RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE		
B.1	I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo posto a base di gara. Non sono previste offerte in aumento.	10	15
B.2	I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione lavori. Non sono previste offerte in aumento. Il tempo previsto per l'esecuzione lavori è pari a 180 giorni Il tempo offerto non potrà essere inferiore a 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori. Offerte tempo lavori inferiori saranno ricondotte al richiamato tempo minimo di 90 giorni.	5	
TOTALE		100	

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto della **Busta digitale B - OFFERTA TECNICA** la quale dovrà essere illustrata separatamente ed articolata ordinatamente, tramite relazioni tecniche distinte, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, in modo da illustrare le offerte tecniche corrispondenti agli elementi di valutazione sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

Nel caso il concorrente non produca alcuna documentazione relativa al singolo sub-elemento non sarà assegnato, per lo stesso, alcun punteggio.

N.B. Ogni singolo file può avere dimensione massima di 15 MB e i files totali per singola Busta non possono avere dimensione superiore ai 50 MB

NB. Le relazioni tecniche, per ogni elemento di valutazione, devono contenere gli elementi atti a definire compiutamente l'offerta: caratteristiche tecniche dei prodotti, modalità di posa in opera, quantificazione e vantaggi; per le relazioni tecniche viene fissato il limite massimo di n.20 pagine in formato A4 con carattere minimo Verdana 12 interlinea singola. Non vengono invece posti limiti di numero agli allegati

esplicativi o alle raccolte di schede tecniche (in formato A4), che il proponente riterrà di portare a riprova di quanto esposto nelle suddette relazioni tecniche. Per gli elaborati grafici viene fissato il limite massimo di n.20 tavole formato non superiore al formato A3 contenenti piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, fotorendering-fotoinserti e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa.

NB. Per una migliore definizione dell'offerta tecnica è richiesto, oltre alle relazioni tecniche, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, la redazione di un **computo metrico non estimativo**, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative, e di un **quadro comparativo**.

Il computo metrico, il quadro comparativo, le relazioni tecniche e le tavole grafiche illustrative dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La qualità dei materiali, dei componenti e le modalità di esecuzione devono essere rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo, a tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto e alle vigenti Leggi, Norme e Normative.

Le varianti progettuali migliorative, comunque collegate all'oggetto dell'appalto, possono essere introdotte in sede di offerta interessando gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e costituendo precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, rispettando i requisiti minimi prescritti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.95 del D.Lgs n.50/2016.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni altra autorizzazione da parte di amministrazioni ed enti sovra-comunali.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

5.2 Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6), un "coefficiente della prestazione dell'offerta", denominato "Vai", variabile da zero (0) a uno (1).

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei sub criteri A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6), viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella seguente “Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio”

Giudizio	Coefficiente
PROPOSTA OTTIMA	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA ADEGUATA	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuta la valutazione dei sub-criteri A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio A) attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri.

5.3 Clausola di sbarramento

La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente non raggiunga il **punteggio minimo di 40 punti**.

5.4 Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi

Qualora non fosse possibile operare il giorno stesso dell'apertura delle Buste digitali A – Documentazione Amministrativa, ai concorrenti verrà data comunicazione con preavviso di almeno 48 ore, a mezzo posta certificata del giorno e dell’orario di apertura in seduta pubblica delle Buste digitali B - Offerta Tecnica. La comunicazione verrà inviata all’indirizzo PEC e mail indicato dai concorrenti nell’istanza di partecipazione. Salvo questa ipotesi, qualora la Commissione non necessiti di un rinvio per la valutazione delle offerte tecniche, le buste stesse saranno aperte dopo la valutazione dei contenuti delle Buste digitali A – Documentazione Amministrativa.

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi quantitativi:

- *il punteggio attribuito all’offerta economica* è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra sconto massimo e sconto minimo, descritto, in simboli, così come segue:

$$Vai = Ra/Rmax$$

dove: Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;
 Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;
 $Rmax$ = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcuno sconto, Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, Vai assume il valore di 1.

- *il punteggio attribuito all’offerta temporale* è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra riduzione percentuale tempo massimo e riduzione percentuale tempo minimo, descritto in simboli, così come segue:

$$Vai = Ta/Tmax$$

dove: Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;
 Ta = valore (riduzione percentuale tempo esecuzione lavori) offerto dal concorrente a;
 $Rmax$ = valore (riduzione percentuale tempo esecuzione lavori) dell’offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcuno sconto, Ta assume il valore 0, così come il coefficiente Vai , mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, Vai assume il valore di 1.

5.5 La formazione della graduatoria

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione delle offerte tecniche e procede, quindi, all'apertura delle offerte contenute nel Busta digitale C - Offerta economica e temporale attribuendo il relativo punteggio.

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi della Busta digitale B e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi della Busta digitale C, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

La commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto nell'allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum_n [Wi * Vai]$$

dove:

Ca = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "inserita" nelle apposite sezioni della piattaforma digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato
per le ore 12.00 del giorno 19.04.2019

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo paragrafo 8 avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste **n.3 (tre) "buste digitali"** relative, rispettivamente, a:

- **Busta digitale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **Busta digitale B - OFFERTA TECNICA**
- **Busta digitale C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE**

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più files aventi estensione .P7M.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e dell'offerta.

8. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà contenere al suo interno 3 buste digitali, rispettivamente recanti la seguente dicitura:

- 1. Busta digitale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 2. Busta digitale B - OFFERTA TECNICA**
- 3. Busta digitale C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE**

Busta digitale A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Nella busta digitale A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

- a) **Istanza di partecipazione alla gara**, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito facsimile predisposto dalla stazione appaltante

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.50/2016.

La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell'allegato 1.

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 4 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

b) Documento di Gara Unico Europeo:

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in allegato, secondo quanto di seguito indicato.

1. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

2. Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle "black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L.122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore.

3. Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

4. Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

5. Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n.50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/Disciplinare di gara.

- c) **ricevuta di versamento**, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla **garanzia provvisoria**, intestata alla CUC dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" dell'importo di **€ 4.800,02** (Euro quattromilaottocento/02), pari al 2 % *(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo articolo 9 del presente disciplinare.
- d) *(Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)* **documentazione:**
attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- e) **(nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA) attestazione** (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- f) **copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001** nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001 (non obbligatoria), riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- g) **dichiarazione di presa visione ed integrale accettazione del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto**, debitamente sottoscritta, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante;
- h) **PASS-OE** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n.111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-

finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art.6 bis del D.Lgs. n.50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;

i) **quietanza dell'avvenuto pagamento di euro 20,00** della somma dovuta all'ANAC per la partecipazione alla gara;

l) **Attestato di presa visione dei luoghi** rilasciato dal Comune di Torchiara;

N.B. Il sopralluogo necessario per prendere conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari nelle quali i lavori dovranno realizzarsi, può essere effettuato anche in modo autonomo e l'Attestazione di presa visione:

- Può essere ritirata al Comune di Torchiara presso l'Ufficio Tecnico nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 fino alla data del 16/04/2019, anche senza previo appuntamento purché nei giorni e negli orari suindicati;
- può essere rilasciata al Legale Rappresentante della Ditta, ad soggetto munito di procura o da delegato dalla Ditta;

m) **Atto Unilaterale d'Obbligo** con timbro e firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante;

n) **Patto d'Integrità** con timbro e firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante;

Busta digitale B – OFFERTA TECNICA:

La busta digitale B OFFERTA TECNICA dovrà contenere:

La parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve essere strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei seguenti sub criteri:

- A1.1 – Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di pregio tecnico e caratteristiche innovative;
- A1.2 – Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche funzionali e contenimento dei consumi energetici;
- A1.3 – Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche estetiche ed accessibilità;
- A1.4 – Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di sicurezza e salute, sociali ed ambientali;
- A1.5 – Servizi successivi di assistenza e manutenzione;
- A1.6 – Organizzazione cantiere, modalità esecutive, qualifiche personale, attestazioni e certificazioni aziendali, compensazioni ambientali;

Non sono ammesse offerte parziali.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore oppure:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5 del 10 febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del D.L. n.5 del 10 febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Busta C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE:

La busta digitale C OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) **Ribasso percentuale**, al netto di IVA, sul prezzo posto a base di gara. L'offerta deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Nell'ambito dell'offerta economica dovranno essere indicati:

- ☐ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- ☐ la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016;

- b) **Ribasso sul tempo** utile per ultimare tutti i lavori previsti nella concessione. L'offerta deve essere predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

9. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

9.1 Garanzia provvisoria

Oltre quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto, l'impresa partecipante, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare *cauzione provvisoria, intestata alla CUC dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento"*

pari al 2 % del prezzo dei lavori a base di gara indicato nel presente Bando/Disciplinare, stimato dall'Ente appaltante in € **4.800,02** (Euro quattromilaottocento/02) *ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente Disciplinare. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.231 del 21 novembre 2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

9.2 Garanzia definitiva (Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una *cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale*, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta

esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

9.3 Polizza (Solo per l'aggiudicatario)

Oltre quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una *polizza di assicurazione* che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

10. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" – in Piazza della Repubblica n.3, ad Agropoli (SA) – Italia in data **29/04/2019 alle ore 15.30.**

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori/direttori tecnici delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa

come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti con le medesime modalità di cui innanzi.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento (determina) della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

12. APERTURA DELLE BUSTE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando/disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in precedenza.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al

RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e temporali quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato dal presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che

appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla

segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art.93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.LGS. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.LGS. n.159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett.cbis) del D.Lgs. 50/2016.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando/disciplinare di gara.

Titolare del trattamento: Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento"

c/o Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 VI° livello Area Lavori

Pubblici - 84043 Agropoli (SA); Tel: 0974-827494 Fax: 0974-827494

Email: altocilento.cuc@gmail.com - PEC: altocilento.cuc@pec.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Biagio Motta

Responsabile del trattamento: Ing. Agostino Antonio Sica - dirigente della Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento"

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

17. PENALI

Il contratto potrà prevedere le specifiche penali così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ing. Carlo Del Verme

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni "Alto Cilento"

F.to Ing. Agostino Antonio Sica